

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

REPERTORIO N. 8425

OGGETTO: RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DA SEI A TRENTASEI MESI, PRESSO I NIDI COMUNALI “MOSCARDINO” E “MADRE MARIA”.

Parte appaltatrice: ARCA Coop. Soc. a r.l. (C.F. e P. IVA 03382330482); Importo €. 1.033.076,20= CIG 84148390D2.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemilaventuno, addì ventisette (27) del mese di luglio alle ore 11:00 in Forte dei Marmi (LU), nella sede del Palazzo Comunale in piazza Dante n.

1. Innanzi a me Dott. Luca Lazzarini, Segretario Generale del Comune di Forte dei Marmi nella Provincia di Lucca, nella mia qualità di Pubblico Ufficiale abilitato a ricevere gli atti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

1) BUGLIANI Dott.ssa Antonella, nata a [OMISSIS], il [OMISSIS] nella sua qualità di Dirigente del 1° Settore Servizi finanziari e alla Persona del Comune di Forte dei Marmi (Cod. Fiscale n. 00138080460), e domiciliata presso la sede comunale ubicata in Forte dei Marmi, piazza Dante n. 1, il quale agisce non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del Comune di Forte dei Marmi medesimo (C.F. e P. IVA 00138080460), giusta provvedimento sindacale n. 144 del 30.12.2020, nonché in forza dell'art. 107, comma 3°, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento per la disciplina dei contratti

approvato con atti del Consiglio Comunale n. 34 in data 28.05.1991 e n. 71 in data 08.10.1992 e successive modificazioni, oltre che ai sensi dell'art. 58, comma 4, dello Statuto;

2) MURATORI Massimo, nato a [OMISSIS] ed ivi residente in via [OMISSIS] (C.F.: OMISSIS), nella sua qualità di Legale Rappresentante della società **ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.** (brevemente indicata come "*la Cooperativa*"), O.N.L.U.S. di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 8 D.Lgs. 460/1997 (iscritta all'Albo Cooperative sezione mutualità prevalente di diritto n. A112109 e all'Albo Regionale Coop. Sociali sez. A n. 1194/1994), **con sede legale in Firenze (FI), via Aretina n. 265 (Codice Fiscale e Part. IVA 03382330482)**, come si evince da visura rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, documento n. T 439033864 del 05.06.2021, in atti. Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, fatta espressa rinuncia di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, con quest'atto convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

- **con** contratto Repertorio n. 8229 del 07.02.2019 (registrato a Viareggio il 08.02.2019 al n. 612 Serie 1T), esecutivo, la società **ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**, con sede legale Firenze (FI), via Aretina n. 265 (C.F. e P. IVA 03382330482), assumeva i servizi educativi in oggetto per un importo di € 987.316,14= (euro novecentottantasettemilatrecentosedici/14) al netto di IVA e compresi € 2.000,00= per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 0,35792%;

- **l'appalto** del servizio in oggetto è stato determinato a partire dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2020 con possibilità di rinnovo fino al 30 giugno 2022, come previsto dall'art. 3 del contratto sopra individuato;

- **con nota** prot. n. 22448 del 19.08.2020, la Cooperativa dichiarava la propria disponibilità a proseguire il servizio per il periodo dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2022, ai sensi del citato art. 3 del contratto di appalto;

- **con determinazione** n. 1312 del 24.08.2020 del 1° Settore Servizi finanziari e alla Persona, essendo in data 30.06.2020 pervenuto a scadenza naturale il contratto originario, viene disposto il rinnovo dell'affidamento per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia (06-36 mesi) presso gli asili nido comunali "Madre Maria" e "Moscardino" alla ditta Arca Cooperativa Sociale a r.l. (C.F./P.Iva 03382330482) con sede legale in Firenze (FI) via Aretina n. 265 per ulteriori due anni dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2022, così come previsto all'art. 3 del contratto di appalto Rep. n. 8229/2019, provvedendo al relativo impegno di spesa pari ad € 1.033.706,20 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 5% per il periodo dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2022 alle medesime condizioni contrattuali e alla luce della revisione dei prezzi in base ai rinnovi del CCNL di riferimento di cui all'art. 27 del CSA e all'art. 6 del contratto per un importo complessivo pari ad euro 1.085.391,61.

- **nei confronti** del Sig. MURATORI Massimo, nella qualità suindicata, e dei soggetti sottoposti a verifica ex art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state acquisite le certificazioni necessarie, e che nei confronti dell'Impresa è stato verificato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. citato;

- l'**efficacia** del presente contratto è risolutivamente condizionata all'esito positivo delle procedure previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia di lotta alla mafia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Dovendosi ora addivenire alla stipulazione di regolare contratto, le parti contraenti, dopo aver ratificato ed approvato la premessa narrativa, pattuiscono e stabiliscono quanto segue:

Art. 1 – Affidamento del rinnovo

La Sig.ra **BUGLIANI Dott.ssa Antonella**, nella sua qualità di dirigente del 1° Settore Servizi finanziari e alla Persona del Comune di Forte dei Marmi, in nome, per conto e nell'interesse di questo Comune, dà e concede alla ditta **ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**, con sede legale Firenze (FI), via Aretina n. 265 (C.F. e P. IVA 03382330482), e per questa al Sig. **MURATORI Massimo** nella sua qualità di Legale Rappresentante, che accetta, il rinnovo della gestione dei servizi educativi per minori di età compresa tra i sei e i trentasei mesi, presso i nidi comunali "Moscardino" e "Madre Maria", **per un importo presunto di € 1.033.076,20= (euro un milionetrentatremilasettantasei e centesimi venti) oltre I.V.A. di legge**, e compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'esecuzione dei servizi dovrà essere effettuata sotto l'osservanza delle norme nazionali e regionali di riferimento e delle disposizioni contenute nel contratto di appalto Rep. n. 8229 del 07.02.2019 e nel Capitolato Speciale di Appalto, come integrato e modificato con determinazione dirigenziale n. 1006 del 30.08.2018, entrambi allegati sub lettera "A" al contratto stesso, nonché a tutte le condizioni indicate nella documentazione di gara, che si intendono come qui

integralmente riportate, e nella formulazione delle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Impresa stessa in sede di gara, pure allegate al citato contratto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C".

La gestione dovrà svolgersi nel rispetto degli obiettivi dei servizi educativi come enunciati all'art. 3 del Capitolato Speciale.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Forma oggetto del presente appalto la gestione dei seguenti servizi educativi per l'infanzia:

- 1) un asilo nido sito in Forte dei Marmi in via P. Nenni, denominato "Moscardino";
- 2) una sezione sperimentale "Piccoli" all'interno della struttura del nido "Moscardino" sito in Forte dei Marmi in via P. Nenni;
- 3) un asilo nido sito in Forte dei Marmi in via Mascagni angolo via Vittorio Veneto, denominato "Madre Maria".

La gestione dei menzionati servizi comprende i seguenti aspetti:

- *progettazione e gestione delle attività educative socio - pedagogiche;*
- *servizi di assistenza e vigilanza;*
- *servizi dedicati alla cura dell'igiene personale;*
- *gestione, coordinamento, formazione ed eventuale sostituzione del personale in servizio;*
- *servizio di pulizia dei locali;*
- *fornitura di tutto il materiale occorrente per le varie attività;*
- *servizio di distribuzione pasti (con approntamento e successiva pulizia dei reattori e di quanto usato per il servizio) forniti e confezionati a cura dell'A.C.;*

- gestione dei rapporti con le famiglie, il Comune, l'ASL, nonché con i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile;

- manutenzione ordinaria dei locali e delle aree verdi, degli arredi, delle attrezzature;

- intestazione delle utenze e pagamento delle relative bollette.

Art. 4 – Durata del rinnovo

Il rinnovo in oggetto decorre dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2022 così come previsto dall'art. 3 del contratto di appalto Rep. n. 8229 del 07.02.2019.

Art. 5 – Corrispettivo del contratto

Le parti contraenti convengono che il corrispettivo dovuto è quantificato alle condizioni di cui all'art. 6 del citato contratto Rep. n. 8229 del 07.02.2019 e alla luce della revisione dei prezzi in base ai rinnovi del CCNL di riferimento, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni in oggetto verrà erogato dall'A.C. secondo le modalità di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale, vale a dire in rate mensili costanti, dietro presentazione di regolare fattura entro i termini di legge, previa verifica da parte degli uffici competenti. Le fatture accettate, senza contestazione, saranno poste in pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, a condizione che risulti regolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito d'ufficio dall'Amministrazione presso gli enti competenti. I termini di pagamento di cui al presente articolo saranno interrotti dalla richiesta e decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento del DURC.

Art. 6 - Gestione del personale

Per la gestione del personale si richiama, come qui riportato, quanto disposto dagli articoli di cui al Titolo III del Capitolato speciale e dall'articolo 7 del contratto di appalto già menzionato.

L'Appaltatore provvede direttamente a tutti gli atti ed i controlli di carattere assicurativo, sociale, sanitario-previdenziale previsti dalla vigente normativa relativi alla gestione del personale educativo, a quello addetto all'organizzazione del servizio, alla distribuzione dei pasti e al personale addetto alle pulizie. L'organico non potrà comunque mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio.

Con l'avvio del servizio di Asilo nido l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto del rapporto personale/numero di iscritti, in modo che l'organico non possa comunque mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento anche Regionali, per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e risulti comunque sempre adeguato alle esigenze del servizio.

Il personale dovrà essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate e dovrà inoltre essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato come previsto all'art. 9 del Capitolato Speciale.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore riguardo al proprio personale

L'Appaltatore è tenuto al rispetto e all'applicazione di tutte le disposizioni previste nei CC.NN.LL. di settore siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nei contratti integrativi regionali e nelle tabelle ministeriali vigenti.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invali-

dità, di disoccupazione, ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

In materia di personale la Ditta si obbliga a quanto elencato all'art. 12 del Capitolato Speciale, integrato dalle proposte migliorative contenute nell'Elemento B) del progetto educativo, segnatamente ai paragrafi B.A), B.B), B.C) e B.D);

Art. 8 – Locali e attrezzature

Per la consegna e il mantenimento delle strutture (intendendosi con questo termine i locali siti in Forte dei Marmi, via Mascagni angolo via Vittorio Veneto e via P. Nenni) e delle attrezzature si richiamano, come qui riportati, gli articoli di cui al Titolo IV del Capitolato speciale.

L'aggiudicatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e conseguente autorizzazione scritta da parte di questa.

Previa semplice richiesta scritta all'Appaltatore, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato e può, ove rilevi l'inerzia del medesimo, procedere alla sostituzione di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato, con le modalità indicate all'art. 19 del Capitolato speciale.

L'A.C. ha altresì la facoltà, previa semplice comunicazione scritta, di accedere alla struttura per verificare il rispetto dei punti concordati con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato, nonché la ri-

spondenza dell'attività svolta con il progetto educativo, come prescritto dall'art. 19 del Capitolato speciale.

La riconsegna degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e degli utensili alla scadenza del contratto è disciplinata dall'art. 21 del Capitolato speciale.

Art. 9 – Penalità

Per quanto riguarda le penalità si richiamano, come qui riportati, l'art. 28 del Capitolato speciale e l'art. 10 del contratto di appalto Rep. n. 8229/2019.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Art. 10 - Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali la società ARCA Coop. Sociale a r.l. ha prestato regolare cauzione definitiva per €. 20.365,81=, pari al 10% della quota di corrispettivo inerente ai servizi da erogarsi con decorrenza Settembre 2021, ridotto del 50% e ulteriormente del 20% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015) mediante polizza fideiussoria n. 1/2746/96/180047469 emessa in data 01.07.2021 (*Allegato "A"*) dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Corporate Toscana Sud, valida per l'intera durata del contratto.

Art. 12 - Assicurazione

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Appaltatore.

A tal fine questi ha stipulato apposita polizza n. 1/2233/65/177, riferita ai servizi oggetto del presente appalto e valida per tutta la loro durata, emessa il 29.01.2021 dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Grandi Clienti e Broker (*Allegato "B"*) relativamente alla responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento dei servizi, con massimali pari ad € 5.000.000,00 per ogni sinistro; € 5.000.000,00 per danni a persone; € 5.000.000,00 per danni a cose.

L'aggiudicatario si impegna a presentare all'amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

L'A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

In materia di risoluzione anticipata del contratto si intendono qui richiamate le disposizioni di cui al Titolo IX - art. 29 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del presente contratto, nei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, oltreché per grave inadempimento e in particolare nei casi tassativamente elencati al citato art. 29 del Capitolato Speciale.

Verificandosi una o più delle suddette ipotesi, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Forte dei Marmi, adottato con delibera di G.C. n. 450 del 19.12.2013, l'Appaltatore e per il suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono presenti sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina seguente: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_toscana/_forte_dei_marmi/010_dis_gen/020_att_gen/.

La risoluzione anticipata del contratto non pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Sig. MURATORI Massimo, nella qualità su espressa, dichiara di obbligarsi a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto a cui il presente atto si riferisce.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima o l'Amministrazione concedente.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Il Comune ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto e avvertirà il Comune di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione dei servizi in oggetto, possa aver comportato l'alterazione dei dati medesimi.

Le Parti s'impegnano s'impegnano altresì a rispettare scrupolosamente le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 16 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese del presente contratto, tassa di registrazione, diritti di segreteria e quant'altro, sono a carico dell'Appaltatore, che se le assume, dato atto di tutte le agevolazioni che le leggi vigenti riconoscono alle O.N.L.U.S. in materia tributaria.

Essendo i servizi di cui al presente contratto soggetti al pagamento dell'IVA, si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 17 – Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere su validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Lucca,

RICHIESTO IO Segretario Generale di quanto sopra, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da fogli bollati 4 (quattro) e pagine 13 (tredici) compresa la successiva, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, in segno di accettazione lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Letto, approvato e sottoscritto:

IL FUNZIONARIO – F.to digitalmente Antonella Bugliani

L'APPALTATORE - F.to digitalmente Muratori Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE – F.to digitalmente Luca Lazzarini

Io sottoscritto Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.